

Oggetto: parere.

Nel corso dell'incontro presso il mio studio, Lei mi sottopone la seguente questione:

“Lei è inabile al lavoro con una percentuale del 46%, ed è occupato in qualità di operaio di categoria quarta CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA.

In data XXXX, Le viene imposta un'attività di scarico di residuo materiale ferroso.

L'operazione inizia alle XXXX di mattina e termina intorno alle XXXX, allorquando Lei subisce, a causa dello sforzo un cedimento o meglio uno strappo-rottura al ginocchio sinistro.

A seguito dell'accaduto, Lei mi chiede di verificare la legittimità della condotta del datore di lavoro e le eventuali conseguenze”.

Deve essere in primo luogo verificato se lo scarico continuo e costante di materiale ferroso fosse di sua competenza.

Esaminando la declaratoria contrattuale della quarta categoria del CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA, si rileva che l'operaio di quarta categoria corrisponde alla tradizionale figura dell'operaio qualificato, come tale addetto alla conduzione di macchinari ed alla effettuazione di riparazioni di normale difficoltà.

Esula dalle Sue mansioni l'attività di facchinaggio, fatto salvo, quando essa assume carattere episodico ed accessorio con il compiti a Lei assegnati.

L'articolo 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro l'obbligo di tutela l'integrità fisica del lavoratore.

Detto obbligo è integrato dall'articolo 4 lettera C del D.Lgs. n. 626/1994 che impone al datore di lavoro ed al preposto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, di tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto anche alle loro condizioni di salute.

L'articolo 48 lettera B del D.Lgs. n. 626/1994 stabilisce che, in caso di movimentazione di carichi, il datore di lavoro adotta le misure atte ad evitare e ridurre il rischio di lesioni, tenendo conto dei fattori individuali di rischio.

In termini più generali, ma non per questo meno autorevoli, la Carta Costituzionale, agli artt. 32 e 41, tutela il diritto alla salute e stabilisce che l'iniziativa privata debba svolgersi in modo da non arrecare danno alla sicurezza degli individui.

Conformemente a questi principi, la Corte di Cassazione (Cassazione, 3 luglio 1997, n. 5961) stabilisce per il datore di lavoro l'obbligo di assegnare al lavoratore (parzialmente inidoneo) mansioni compatibili con la residua capacità lavorativa.

Nel Suo caso, sarebbe opportuno accertare con apposita perizia – medico legale la connessione tra la situazione di salute dedotta e l'attività di scarico volta in quella giornata (non basta la certificazione medica).

La perizia inoltre evidenzerebbe il quoziente di infermità permanente arrecato dall'infortunio.

Su tale base si potrà reclamare all'INAIL il danno biologico qualora si superi il 6%. Inoltre è possibile avviare denuncia – querela penale nei confronti del datore di lavoro per lesioni, oltre che azione civile per il risarcimento del danno morale.

Faccio presente che il termine per la presentazione di querela in sede penale è di 90 giorni dall'accaduto e dunque prossimo alla scadenza.

A Sua disposizione, per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Avv. Fabio Petracchi